

**Questione sospensiva ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Generale del
Consiglio Regionale**

Al PDL 195 di iniziativa consiliare

**“Modifiche alla L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del
territorio)- Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi ”**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

PREMESSO CHE

- L'art. 19 comma 2 della L. 196/2009 (Legge con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico), attuativo dell'art. 81 della Costituzione, prevede che l'obbligo di copertura finanziaria imposto alle regioni sussiste anche con riferimento a leggi regionali che prevedono oneri finanziari a carico di amministrazioni diverse (come i Comuni) da quella regionale;

- Allo stesso modo nella relazione relativa alle leggi regionali del secondo semestre 2013 nonché con deliberazioni n. 393/2013 e 204/2014, la Sezione Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti ha ribadito che l'obbligo di copertura finanziaria imposto alle Regioni nella redazione dei disegni di legge va assolto non solo quando i nuovi o maggiori oneri sono a carico della finanza regionale, ma anche quando sono a carico “della finanza di altre amministrazioni” nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 81 della Costituzione italiana.

- Con Deliberazione n. X/2442 della seduta del 7 Ottobre 2014 la Giunta Regionale della Lombardia ha deliberato le linee guida regionali per la predisposizione della relazione tecnico finanziaria dei progetti di legge regionale ai sensi dell'art. 28 della Legge 31 marzo 1978 n. 34.

PREMESSO INOLTRE CHE

- L'art. 49 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale così come recentemente modificato dall'art. 19, comma 1 del regolamento interno approvato con DCR 21 ottobre 2014, n. X/494 ha introdotto la disciplina della relazione tecnica, da predisporre da parte delle strutture competenti della Giunta, riguardante la quantificazione delle entrate e degli oneri, nonché delle relative coperture, in attuazione dell'articolo 28 della l.r. legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), come modificato dalla l.r. 19/2013.

- A tal fine, la relazione tecnica, qualora non sia già presente all'atto dell'assegnazione del progetto di legge (cioè nel caso dei progetti di legge di iniziativa consiliare e del Consiglio delle autonomie locali), deve essere chiesta alla Giunta regionale da parte delle commissioni referenti per i progetti di legge inseriti nel programma dei lavori consiliari e deve essere trasmessa dalla Giunta entro il termine indicato dalle commissioni, e comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta.

- E' altresì previsto che qualora la Giunta non sia in grado di rispettare i termini, dovrà evidenziarne le ragioni.

- Un progetto di legge non potrà quindi essere iscritto all'ordine del giorno del Consiglio prima che siano decorsi i termini stabiliti per la trasmissione della relazione tecnica della Giunta regionale, nonché quelli

Note

Doc. pervenuto alle ore 15.05 del 26/01/2015
Servizio Segreteria dell'Assemblea Consiliare



assegnati alla commissione competente in materia di programmazione e bilancio per l'espressione del parere.

- Infine qualora la commissione referente si sia discostata da quanto espresso nella relazione tecnica, ovvero non si adegui ai rilievi o alle condizioni espresse nel parere della commissione competente in materia di bilancio, dovrà indicarne le ragioni nella relazione scritta al Consiglio.

VERIFICATO CHE

1. Con la modifica dell'art. 28 della Legge regionale n. 34/78 introdotto tramite l'art. 14 della LR n. 19/2013, la Regione Lombardia si è dotata di un nuovo strumento per la valutazione delle conseguenze finanziarie previste dalle leggi regionali, stabilendo che i progetti di legge e gli emendamenti aventi effetti finanziari siano corredati di apposita relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e soprattutto degli oneri (intesi anche quali minori o maggiori introiti) recati da ciascuna disposizione, nonché dalle relative coperture;
2. Il comma 10 dell'art. 17 della L. n. 196/09 disciplina la c.d. clausola di salvaguardia, tale per cui le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetti entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi con conseguente impossibilità di dar corso alla relativa spesa al di fuori dei limiti autorizzati e finanziariamente coperti, prevedendo altresì che quando l'onere non può essere configurato come limite massimo di spesa ma solo come semplice previsione, è comunque previsto l'obbligo di una clausola di salvaguardia nella legge al fine di apprestare i mezzi di copertura aggiuntivi in caso di andamenti divergenti tra oneri e relative coperture.

PRESO ATTO CHE

1. Al fine di dare attuazione al contenuto precettivo dell'art. 81 della Costituzione italiana e così come stabilito sia nella relazione e nelle deliberazioni della Corte dei Conti, sia nelle premesse della Deliberazione della Giunta Regionale n. X/2442, anche le leggi regionali per le quali non sono previste nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) devono essere corredate di una relazione tecnica che riporti una stima degli oneri finanziari possibili e l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio.
2. Anche le leggi regionali per le quali non sono previste nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) devono essere corredate dall'attestazione motivata che non vi sono oneri aggiuntivi (c.d. clausola di neutralità finanziaria) di modo che sia possibile suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica anche attraverso l'indicazione delle risorse già esistenti a legislazione vigente e utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.
3. Nei casi in cui vi sono oneri cui far fronte con risorse già esistenti occorre la stima degli oneri finanziari possibili e l'indicazione dell'entità delle risorse disponibili e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

CONSIDERATO CHE

1. Il PDL 195 di iniziativa consiliare "Modifiche alla L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio)- Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi" e il suo iter di approvazione risultano in contrasto con quanto previsto nella relazione relativa alle leggi regionali del secondo semestre 2013 della Sezione Regionale della Corte dei Conti e nelle deliberazioni della stessa Corte richiamate in premessa.
2. La Corte dei Conti ha infatti precisato che l'obbligo di copertura finanziaria imposto alle regioni va assolto non solo quando i nuovi o maggiori oneri sono a carico della finanza regionale, ma anche

Note

Doc. pervenuto alle ore 15.05 del 26/01/2015
Servizio Segreteria dell'Assemblea Consiliare



quando sono a carico “della finanza di altre amministrazioni” (nel caso di specie i Comuni), in ossequio all’art. 81 Costituzione.

3. Il PDL 195 di iniziativa consiliare “Modifiche alla L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio)- Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi ” e il suo iter di approvazione risultano altresì in contrasto con quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. X/2442 “linee guida regionali per la predisposizione della relazione tecnico finanziaria dei progetti di legge regionale ai sensi dell’art. 28 della Legge 31 marzo 1978 n. 34” in quanto il PDL 140 e abbinati è privo:
 - a) della relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e soprattutto degli oneri (intesi anche quali minori introiti) recati da ciascuna disposizione, nonché dalle relative coperture;
 - b) dell’apposita clausola di salvaguardia volta a compensare gli effetti eccedenti le previsioni iniziali di spesa e garantire la corrispondenza, anche temporale, tra l’onere e la relativa copertura, attraverso l’adozione di misure aggiuntive di riduzione di spesa o di aumenti di entrata nel caso in cui dovessero verificarsi scostamenti tra le previsioni e gli andamenti;
 - c) della clausola di neutralità finanziaria riportata invece nel testo originario del PDL.
4. Nessuna relazione tecnica e nessun parere ai sensi dell’art. 49 del Regolamento generale del Consiglio Regionale così come recentemente modificato dall’art. 19, comma 1 del regolamento interno approvato con DCR 21 ottobre 2014, n. X/494, risulta essere mai stato reso sul PDL 195 di iniziativa consiliare “Modifiche alla L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio)- Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi ”,
5. In aderenza alla regola, espressione dell’art. 81 della Costituzione, secondo cui le Regioni sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri anche quando questi sono a carico “della finanza di altre amministrazioni” (nel caso di specie i Comuni), nella relazione tecnica alle leggi che comportino spese per le altre amministrazioni pubbliche vanno quantificati gli oneri al fine di stabilire se la norma è finanziariamente neutra o meno e indicare i mezzi di copertura finanziaria qualora non lo fosse.

CHIEDE

La sospensione e non trattazione in via pregiudiziale del PDL 195 di iniziativa consiliare “Modifiche alla L.R. 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio)- Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi ” ai sensi dell’articolo 73 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale per ottemperare al rispetto di quanto previsto:

- 1) dalle prescrizioni fornite dalla Sezione Regionale della Corte dei Conti Lombardia nella propria relazione relativa alle leggi regionali del secondo semestre 2013 e nelle deliberazioni n. 393/2013 e 204/2014;
- 2) dalle recenti linee guida di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. X/2442;
- 3) dall’art. 49 del Regolamento Generale del Consiglio Regionale così come recentemente modificato dall’art. 19, comma 1 del regolamento interno approvato con DCR 21 ottobre 2014, n. X/494.

Milano, 26 gennaio 2015

M. A. (CASA CIVO)
AA (FIASCONARO)
Enrico Biondi
Lucio Costella
Paolo Fardello

Note

Doc. pervenuto alle ore 15.05 del 26/01/2015
Servizio Segreteria dell’Assemblea Consiliare

24